

PUBBLICAZIONE

DL SITO

**TRIBUNALE DI TRANI****Sezione civile****Area commerciale**

Proc. n. 1528/2021 RGVG

Il Giudice designato con decreto del Presidente di Sezione;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28.2.2022;

esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Doronzo Emanuele nell'interesse del Sig. Cinquepalmi Ettore (C.F. CNQTTR67M08A669T), nato l'8.8.1967 a Barletta ed ivi residente alla Via Mons. Dimiccoli n. 30;

lette le relazioni (anche quella integrativa) dell'Avv. Mariangela Malcangio (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

OSSERVA

Sull'istante grave una debitoria pari a complessivi € 126.587,29= in chirografo, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC nominato e qui di seguito indicata:

1. Intesa Sanpaolo per € 23.976,00;
2. Intesa Sanpaolo per € 5.716,47;
3. Intesa Sanpaolo per € 7.289,03;
4. Agos Ducato per € 36.066,60;
5. Agos Ducato per € 6.805,58;
5. IBL Banca spa per € 26.293,89;
6. IBL Banca spa per € 17.893,93;
7. Intesa Sanpaolo per € 2.545,79.

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione.

Il nucleo familiare è composto dai coniugi Cinquepalmi Ettore e Dibenedetto Maria, e dal figlio maggiorenne Cinquepalmi Davide, di anni 23, attualmente non economicamente autosufficiente, pertanto il fabbisogno mensile è commisurato alle esigenze di tre soggetti.

Nell'espone la propria situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di non essere titolare di beni immobili, di non possedere nemmeno un'autovettura, e di vivere in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di € 500,00.

L'unico reddito della famiglia deriva dalla retribuzione da lavoro dipendente del Cinquepalmi, pari ad € 1.650,00 mensili, che rappresenta l'unica posta attiva realmente significativa che viene messa a disposizione dei creditori.

Dall'importo dello stipendio mensile vanno altresì dedotte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dal proponente e dall'OCC in € 1.250,50, in virtù delle esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare, medico e logistico, oltre al canone di locazione già precedentemente indicato.

Dette spese sono state ritenute dall'OCC appena sufficienti a soddisfare le esigenze mensili di una famiglia monoreddito nelle medesime condizioni reddituali dell'istante.

Dal reddito così ricalcolato, residua una disponibilità mensile di circa € 400,00= che il debitore intende offrire ai creditori per il risanamento della sua globale posizione debitoria.

Da quanto innanzi, risulta evidente la situazione di sovraindebitamento del proponente, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte, anche in ragione dell'entità delle spese familiari e del canone di locazione mensile che comprimono ulteriormente le risorse disponibili (art. 7 co. 2 lett. a) L. 3/12.

Ciò premesso, il ricorrente intende proporre ai propri creditori, tutti chirografari, un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei termini indicati dall'OCC nella propria relazione, ivi compresa la relazione integrativa del 14.12.2021.

Il piano prevede la soddisfazione di tutti i creditori con una falcidia del 62,08%, con pagamenti mensili che inizieranno a far data dal dicembre 2022.

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile di € 400,00 per i primi 120 mesi per il soddisfacimento di tutti i creditori; per quanto invece concerne la posizione specifica del creditore Agos Ducato, come indicato nella relazione integrativa, il proponente al termine, delle 120 rate, sarà soggetto al pagamento di altre rate, per un totale complessivo di rate 123 (di cui due rate per € 400,00 e un'ultima rata finale per € 48,95).

L'importo delle rate è stato reputato sostenibile dall'OCC in ragione del reddito da lavoro dipendente attualmente percepito, nonché in considerazione della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Quanto alle tempistiche, si stima una durata complessiva del piano di 123 rate, ossia 10 anni e 3 mesi.

La durata del piano appare complessivamente ragionevole, anche in virtù dell'età del proponente (54 anni).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore".

Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, Avv. Mariangela Malcangio ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria che, in mancanza di beni aggredibili, risulterebbe complessivamente infruttuosa.

Nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro dipendente presso la Cofra srl, dove il debitore è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.

La maggior parte della debitoria tuttora gravante sul Cinquepalmi è composta da finanziamenti chirografari per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, contratti quando il proponente si trovava ancora in condizioni di relativa stabilità economica.

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate durante il corso della vita familiare, anche in considerazione dell'aumento del costo della vita, della situazione di monoredditorialità persistente sin dall'epoca del matrimonio, e dalle esigenze del figlio Davide.

Nonostante il Cinquepalmi sia stato sempre percettore di reddito, lo stipendio si è rivelato, con il passare del tempo, insufficiente per fronteggiare tutte le spese necessarie a garantire il sostentamento del nucleo familiare.

Il Cinquepalmi evidenziava quindi di essersi trovato in ritardo nei pagamenti delle rate e di essere stato perciò indotto a stipulare finanziamenti a condizioni sempre più gravose, finalizzati ad estinguere i precedenti e a garantirsi liquidità aggiuntive per sopperire ai bisogni quotidiani, finendo nella consapevolezza di non riuscire più ad onorare i debiti contratti.

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente o senza la prospettiva di poterle adempiere, dovendosi ricondurre le cause della debitoria essenzialmente ad impegni contratti per far fronte ai bisogni della vita familiare.

Occorre a questo punto rilevare che con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa, è stata novellata il requisito della meritevolezza.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*.

La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, valorizzando anche la colpa lieve.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode".

Ora, in primo luogo, va detto che il Legislatore ha devalutato il principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12^{bis}.

Va però detto che il giudizio di meritevolezza non è estraneo alla ratio legis della riforma.

Anzitutto, viene precluso l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità.

Emerge allora un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva (v. Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento, anche in considerazione del costante aumento del costo della vita e dei bisogni della famiglia (spese dentistiche, iscrizione del figlio ad una scuola privata, etc.).

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata (né in tal senso è stato dimostrato dall'opponente IBL) a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dello stesso, il quale ha dimostrato l'intenzione di pagare le rate anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti.

Dall'analisi quantitativa e qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare, sicché, il profilo di colpa, qualora sussistente, deve ravvisarsi nel fatto di aver ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

In ultimo, non può non rilevarsi che il proponente non ha debiti con l'erario.

Tra l'altro, si è pure evidenziato che, nella valutazione della colpa del consumatore, non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore.

Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (tra le altre, Tribunale Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui dalla lettura coordinata dell' art. 124 *bis* T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 *bis* L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 *bis* T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio.

Peraltro, non può sottacersi che (v. Trib. Verona, 5 Febbraio 2021) una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.



Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando nel 2012 ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie - di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento. Al debitore cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a lui imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Se il debitore non ha causato il sovraindebitamento con l'intento di frodare i creditori, ma per far fronte ai crescenti bisogni familiari, allora non può certo dirsi che versasse in colpa grave sol per aver contratto un debito sproporzionato non potendo certo il tribunale limitarsi a constatare numericamente la sproporzione del debito rispetto alle proprie capacità reddituali.

Non ha pertanto pregio l'obiezione di IBL secondo cui il Cinquepalmi, nonostante la consapevolezza della propria situazione economica e lavorativa, ha ritenuto di poter concludere numerosi contratti di finanziamento, senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Quanto agli asseriti prelievi fatti dal Cinquepalmi, trattasi di importi non consistenti e comunque consistenti in soli cinque prelievi eseguiti in nove anni (dal 2013 ad oggi) che complessivamente non superano i nove mila euro (ovvero € 1.000,00 per anno).

Va pertanto rilevata l'assenza di profili di colpa grave in capo al debitore rispetto al finanziamento ultimo chirografario contratto con IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (che ha proposto osservazioni alla relazione dell'esperto contestando per plurime ragioni la fattibilità del piano e le ragioni di meritevolezza alla base dello stesso) che, in mancanza di un'adeguata istruttoria e di una opportuna consultazione delle banche dati, ha comunque erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali del contraente, indebitatosi sin dal 2013 (e poi a far data dal 2015, 2017, 2018 e 2020), con progressivi finanziamenti che hanno poi determinato la situazione di sovraindebitamento.

In definitiva, la relazione dell'OCC non ha evidenziato elementi di non meritevolezza del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi.

L'assenza di beni immobili in capo al proponente consente di ritenere superata ogni ulteriore valutazione sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/2012.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) omologa il piano del consumatore proposto da Cinquepalmi Ettore, come esposto nella relazione particolareggiata ed in quella integrativa a firma dell'OCC Avv. Mariangela Malcangio;
 - 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, Avv. Mariangela Malcangio, a tutti i creditori;
 - 3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
 - 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi;
 - 5) dispone che il proponente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal dicembre 2022 per ogni mese successivo e per l'intera durata;
 - 6) rammenta all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012.
 - 7) affida al Gestore della crisi, Avv. Mariangela Malcangio, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.
- Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi.

Trani, 10.3.2022

Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca

